

**Regolamento di  
attuazione della legge 9  
gennaio 2004, n. 4 per  
favorire l'accesso dei  
soggetti disabili agli  
strumenti informatici**

# Leggiamo il punto 1 della legge:



## **Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) accessibilità: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b) tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità;
- d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
- e) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;
- f) fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
- g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 ....

*Carattere troppo piccolo?*

## **Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) accessibilità: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b) tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità;
- d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
- e) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;
- f) fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
- g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 ....

*Così va meglio?*

## **Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) accessibilità: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;

c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità...

*Meglio ancora?*

## **Art. 1 Definizioni**

***ACCESSIBILITA'***: la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi fruibili anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di ***tecnologie assistive*** (...) *Così si legge, finalmente!*

*“... Siamo tutti  
ipovedenti, a  
condizione di  
essere abbastanza  
lontani!”*

*Se l'ultima slide si è  
letta senza fatica,  
scriviamo a 80 punti  
di dimensione ...*

*... e a proposito di  
definizioni:*

Πρῶτος ἀριθμός  
ἐστὶν ὁ μονῆδι μόνη  
μετρούμενος ????



..Forse è meglio  
ricorrere a  
qualcuno che  
legga per noi!

Niente da fare, per  
me è sempre  
greco ...

Proviamo così:

Per questo breve video è stato necessario:

- 1) Convincere una figlia a leggere;*
- 2) Registrare la lettura;*
- 3) Modificare il formato video;*
- 4) Aggiungere i sottotitoli;*
- 5) Fonderli con il video iniziale*

→ **ABBIAMO USATO PIU' STRUMENTI**

... e i punti da 2 a 5 sono stati quelli facili ...

In questo esempio abbiamo scomodato addirittura Euclide, ma siamo arrivati al dunque:

L'AAATE (la Società Scientifica europea sulle tecnologie assistive) propone il termine di ***"Soluzioni Assistive"***

Raramente il problema individuale è risolto con l'uso di un unico ausilio ma con una ***soluzione assistiva***, ossia da “un corredo di strumenti (...) la cui composizione e il cui assemblaggio varia caso per caso a seconda delle caratteristiche individuali della persona”

La ***SOLUZIONE***

***ASSISTIVA*** è un ***abito***  
***su misura*** composto  
da più tecniche e più  
tecnologie

Le attività laboratoriali sono pensate per rafforzare le competenze nell'uso di:

**sistema operativo** (es: gestione della risoluzione video, puntatori del mouse, zooming ...);

**multimedialità** (gestione/manipolazione di immagini, audio, video, sottotitolazione);

**esempi di utility di facilitazione** (es: sintesi vocale; sw "text to speech" o "speech to text");

**registrazione delle proprie attività** per permetterne la fruizione (es: screencastomatic);

**Diffusione di un primo insieme di riferimenti sitografici** da cui trarre esempi, esperienze, proposte di pratiche didattiche (es:

<http://www.handitecno.indire.it/>

<http://www.webaccessibile.org>

<http://www.letturagevolata.it/>

<http://www.webaccessibile.org/>

<http://www.mondoalbino.it/> (contiene il link a

<http://www.northerngrid.org/content/senswitcher/index.htm> )

<http://www.ctsvenezia.it/> (da vedere)



**esempi di ambienti di sviluppo** (es: byob,  
robomind);

**Esempi di applicazioni nell'ambito ludico**

... **E in conclusione:**

*Saranno le competenze  
specifiche degli Insegnanti che  
porteranno a selezionare **quali**  
tecnologie utilizzare caso per  
caso. Durante le ore di  
formazione non si potrà vedere  
e sperimentare tutto, si potrà  
invece selezionare **insieme**  
cosa trattare*